



Gran parte della giurisprudenza sta invertendo di fatto l'onere della prova in materia di verifica dell'appartenenza effettiva dei furgoni utilizzati per i trasporti illeciti di rifiuti

L'ONERE DELLA PROVA PER DIMOSTRARE CHE IL VEICOLO UTILIZZATO PER LA GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI APPARTIENE A "PERSONA ESTRANEA" AL REATO NON RICADE SULLA POLIZIA GIUDIZIARIA, MA SUL TITOLARE INTESTATARIO DEL MEZZO

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Dissequestri e restituzione dei veicoli utilizzati per il trasporto e lo smaltimento illecito dei rifiuti (anche pericolosi), nonostante sentenze di condanna o patteggiamento e convalide pregresse, continuano a premiare incredibilmente **la furbizia sistematica e seriale di intestare i veicoli a "teste di paglia" estranee** che - al momento dell'accertamento su strada - si trovano lontane. Infatti gran parte della giurisprudenza sta **invertendo di fatto l'onere della prova** in materia di verifica dell'appartenenza effettiva dei furgoni utilizzati per i trasporti illeciti di rifiuti.

Si tratta di una **vite senza fine** che gira su se stessa in modo inutile, finché non si riuscirà ad intuire la necessità di **uno stop generale a questa strategia intelligentemente delittuosa**.

1) Il problema sotto il profilo tecnico/giuridico

Vediamo comunque in via preliminare di inquadrare il problema sotto il profilo tecnico giuridico nella logica di intersezione gerarchica delle norme che - maldestramente - si incrociano in questo delicato settore.

- a) Chi delinque trasportando e **gestendo illecitamente rifiuti** risponde del reato base di cui all' **art. 256 comma 1** D.Lvo n. 152/06.
- b) Coniugando le norme sostanziali con quelle di procedura penale, la polizia giudiziaria in flagranza di reato deve procedere a **sequestro preventivo di iniziativa** del mezzo in questione utilizzato per tale gestione illecita; tale sequestro è doveroso sia per impedire che il reato venga portato ulteriori conseguenze o reiterato (sequestro "impeditivo") sia perché - comunque - successivamente la norma prevederà la confisca definitiva ed obbligatoria del mezzo stesso.
- c) Il successivo **art. 259 comma 2** medesimo D.Lvo n. 152/06 prevede - infatti - che alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. "patteggiamento"), anche per il reato relativo al trasporto illecito di cui all' articolo 256 precedente, consegue obbligatoriamente la **confisca del mezzo di trasporto**.



- d) Tuttavia tali due norme contenute nel D.Lvo n. 152/06 vanno a loro volta coniugate relazione **all'articolo 240 codice penale** che contiene un **principio generale**: la confisca non si applica se la cosa appartiene a **“persona estranea” al reato**. Attenzione: il termine esatto e formale che la norma riporta è *“persona estranea”*.

Da questo incrocio di norme dobbiamo partire. Altrimenti non si segue una linea logica. Questo sistema è stato ben studiato dalla criminalità ambientale che opera nel settore la quale - in modo furbo - sfrutta tale “buco nero” a proprio vantaggio in modo vincente. **Vediamo di cercare di inquadrare la situazione.**

2) La vincente furbizia “culturale” della criminalità ambientale che intuisce e sfrutta un “buco nero” della normativa

Testo tratto dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2016 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci¹

Chi delinque si è letto attentamente la norma ed ha individuato il “buco nero” da sfruttare. Infatti se il veicolo non “appartiene” al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e “appartiene a persona estranea al reato”, la norma non prevede la confisca... Una negativa falla nel sistema legislativo, che chi delinque sa bene come sfruttare. Praticamente la quasi totalità di questi mezzi oggi non sono intestati sulla carta a chi di fatto materialmente li guida ed opera in prima persona la gestione abusiva dei rifiuti, ma - abilmente e furbescamente - sono intestati formalmente a soggetti terzi, che si trovano a casa al momento del fatto-reato e poi – comunque – sono apparentemente “poveracci”, cioè nonnetti pensionati, disoccupati di comodo con parecchi figli a carico, cittadini stranieri nullatenenti, persone affette da malattie gravi e croniche, e comunque altri soggetti similari.

L'effetto che si raggiunge con tali strategie - **ben pianificate con il supporto di professionisti del ramo** - è duplice: da un lato creare i presupposti (meramente formali) per un rapido dissequestro, sul presupposto oggettivo e cartolare che il mezzo appartiene a persona terza e - dunque - va comunque dissequestrato; dall'altro lato, soprattutto alimentare l'aspetto compassionevole in relazione alla figura del terzo intestatario (di comodo) che viene presentato poi in sede giudiziaria come **un “poveraccio” innocuo, estraneo ed inconsapevole dei fatti-reato, che vive solo grazie a quel mezzo per attività modeste e magari fittiziamente lecite** (anche se poi di fatto esistenti solo sulla carta), e che verrebbe privato dell'unica forma di sostentamento in caso di mantenimento in sequestro del mezzo.

¹ “Diritto all'ambiente – Edizioni”: www.dirittoambientedizioni.net

Sito libro: <http://shop.dirittoambiente.net/tecnica-di-polizia-giudiziaria-ambientale.html>



Da questa miscela di elementi, il “buonismo” prima investigativo e poi giurisprudenziale emerge latente ed i mezzi molto spesso - in caso di sequestro - subito restituiti. **Ed il giorno dopo sono di nuovo al lavoro (illecito) in turn over senza fine...** Se vengono di nuovo fermati, si replica..

Invece, a nostro modesto avviso, in questo secondo caso (praticamente dominante nel quadro reale della quotidianità) si devono valutare alcuni elementi su un doppio binario per operare un'applicazione sostanziale e non meramente cartacea e formale (e viziata dal “buonismo” in esame) del combinato disposto dell'art. 259 comma 2 del D.lgs n. 152/06 e dell'art. 240 Codice Penale.

In primo luogo, va operata una attenta riflessione sulla concreta e reale possibilità che tale mezzo, che è stato comunque individuato mentre trasportava rifiuti verso destinazione ignota e totalmente “invisibile” rispetto ad ogni regola normativa, possa di nuovo comunque (al di là della appartenenza formale e/o di fatto) essere nuovamente utilizzato per tali finalità illecite.

E su questo punto molto ci si aspetta dalla comunicazione di notizia di reato della PG operante, che non può limitarsi ad una informativa di tipo prontuaristico ed asettica, ma deve ben inquadrare tutto il fatto (nei presupposti, nelle dinamiche e nelle conseguenze) per consentire a PM e giudici nelle varie fasi di operare una valutazione di prognosi reale **ai fini della reiterazione**. In relazione ai reati ambientali, la necessità di una comunicazione di notizia di reato comunque esaustiva e non asetticamente breve si conferma - dunque - sempre necessaria.

Dunque, è importante descrivere bene il tipo di rifiuti, la provenienza (occasionale o seriale), la sistematicità di tali viaggi (è un carico isolato oppure è lavoro stabile? È occasionale o stile di vita?), il regime degli introiti (il soggetto o i soggetti traggono da tali attività l'unica fonte di sostentamento?), il regime delle forniture (i rifiuti sono stati forniti una volta occasionalmente o diversi soggetti o aziende sono stabilmente fornitori primari?), i risultati delle destinazioni eventualmente pregresse di precedenti viaggi (dove sono finiti eventuali carichi passati?) e la destinazione presunta o accertata del carico attuale, i danni reali o potenziali per l'ambiente e la salute pubblica (connesso non solo alla tipologia e pericolosità del rifiuto, ma anche alle modalità di azione: un “bottino” che trasporta in nero rifiuti liquidi domestici o aziendali non pericolosi ma che tutte le notti - pur essendo un soggetto singolo che si presenta come “privato” - li riversa in pozzi isolati distrugge comunque le falde di acqua potabile della zona).

Particolare attenzione va anche riservata agli approfondimenti sui “falsi privati”, atteso che oggi ulteriore strategia di chi delinque in questo settore è quello di operare in modo appartenente come “privato” e non come “azienda”, e dunque con veicoli intestati a livello personale ed altre impostazioni logistiche finalizzate a far apparire tale attività come occasionale e di derivazione “domestica” (il tutto per accedere ad ipotesi sanzionatorie più miti ed esorcizzare il pericolo di reiterazione). Conseguenze nei verbali e nella comunicazione di notizia di reato sarà opportuno descrivere nel dettaglio il tipo di attività seriale e ripetitiva e dunque di fatto aziendale “in nero” anche se le carte depongono per un “privato”.



Dunque, operata tale valutazione sulla potenziale reiterazione seriale del trasporto illecito nei contesti fattuali caso per caso, potranno emergere elementi utili per decidere sul mantenimento o meno del sequestro in atto per tali finalità preventive.

Ma nel contempo credo sia oggi necessario – attese le furbizie sopra citate ed ormai consolidate e maturate da chi delinque per sfuggire alle maglie larghe delle sanzioni in campo ambientale – **operare anche una attenta valutazione sulla reale “appartenenza” di fatto del veicolo**. Valutazione che per forza di cose, ma anche stando allo spirito ed alla lettera delle norme, **non può essere solo limitata alla lettura della “intestazione” formale del veicolo** medesimo, ma deve andare oltre..

Il veicolo – come abbiamo sopra visto - è oggi **quasi sempre “schermato” a livello formale dalla confisca**. In tale contesto, sempre dalla comunicazione della notizia di reato ci si aspettano elementi utili per capire bene la reale situazione di fatto. D'altra parte queste strategie sono mutate - con le dovute differenze strutturali – da analoghe furbizie nel settore della medie e grandi evasioni fiscali, ma mi sembra che in tali settori le indagini consentono sempre di smascherare i finti intestatari di comodo per individuare (e colpire con le dovute procedure e sanzioni) i veri titolari che spesso sulla carta sono dei “poveretti.” Anche nel settore ambientale è doveroso lo stesso impegno di attenzione investigativa e valutativa, per evitare che le realtà sulla carta prendano il sopravvento sulle realtà reali.

Questo per non cadere nella trappola delle (spesso banali e grossolane e – con un po' di impegno - facilmente smascherabili) furbate messe in campo da questi soggetti; trappola che fa leva troppo spesso sugli aspetti compassionevoli sopra citati, recitate ad arte da questo tipo di delinquenti ambientali, che sfruttano a loro comodo i retropensieri di “buonismo” investigativo e giudiziario.

È appena il caso di sottolineare che, come sopra accennato, chi opera in questo settore è spesso una “impresa in nero” sotto ogni punto di vista (anche amministrativo e fiscale/tributario); “impresa in nero” mascherata da attività “privata” per ingannare l'organo di controllo; l'art. 256 si applica a tutto campo anche a tali soggetti, altrimenti si giungerebbe al paradosso di aver attivato una norma premiale e di favore per chi delinque in modo occulto rispetto ad un'azienda regolare...

È logico che oggi molte “imprese” che agiscono in questo settore sono del tutto illegali ed abusive, e dunque vanno considerate per quello che sono sia rispetto a tutte le attività di gestione illegale di rifiuti sia per questo reato specifico.

Dunque, non ci si deve far trarre in inganno in questi casi dall'immagine esterna - apparentemente “privata” - ma va valutata l'attività in concreto svolta nella sua interezza (spesso anche conto terzi). Il reato disposto dall'art. 256 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 si applica a “chiunque” eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione.



3) Una giurisprudenza incrostata che dissequestra con automatismo seriale irragionevole invertendo l'onere della prova

Il panorama generale che emerge a livello nazionale è quello di una giurisprudenza che dissequestra e restituisce i mezzi utilizzati per il trasporto/smaltimento illecito di rifiuti cadendo nella trappola della fittizia intestazione a “teste di paglia” in modo sistematico, nonostante condanne o patteggiamenti e convalide pregresse. La cosa ancora più sconcertante è che tali dissequestri e restituzioni **avvengono molto spesso con formule prestampate di stile di una/due righe**, e dunque senza entrare minimamente nel dettaglio di esame per verificare se effettivamente si è trattato di un singolo episodio nel quale il furgone è sfuggito al controllo del proprietario formale o semplicemente si tratta una strategia attenta con il terzo presentato abilmente come fittizio intestatario.

Formule di stile che vengono adottate spesso anche a fronte di dettagliate verbalizzazioni dell'organo di polizia giudiziaria il quale documenta attraverso una serie di accertamenti la strategia del caso concreto della “testa di paglia”. Quando, ad esempio, una novantenne analfabeta e senza patente risulta intestataria di un numero elevato di furgoni che vengono poi sistematicamente restituiti, appare evidente che il problema esiste...

4) Su chi ricade l'onere della prova per dimostrare che il veicolo utilizzato per la gestione illecita dei rifiuti appartiene a “persona estranea” al reato? Alla polizia giudiziaria oppure al titolare intestatario del furgone? Certamente in capo a quest'ultimo!

Questo è il punto fondamentale della questione, in ordine al quale gran parte della giurisprudenza sta invertendo l'onere della prova facendo prevalere “Il Codice Così Fan Tutti”² sulla logica giuridica ordinaria...

Nella dinamica (semplice) dei reati che stiamo affrontando, quando la polizia giudiziaria individua un veicolo in viaggio su strada non iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali (e dunque inevitabilmente anche senza formulario) che trasporta rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con alla guida un soggetto (e magari spesso sul sedile passeggero un altro soggetto), deve provvedere a denunciare in concorso tra loro ambedue gli occupanti i quali, ciascuno nel proprio ruolo, indubbiamente appunto concorrono nella dinamica fattuale della gestione illecita di rifiuti.

² La dicitura “**Il Codice Così Fan Tutti**” è un marchio registrato da “Diritto all'ambiente - Edizioni” con il n. 0001344160 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.



Dinamica che si compone di **diverse frazioni operative progressive nel tempo**: dalla raccolta fisica presso il soggetto conferente, alla guida del veicolo, alla custodia dei rifiuti stessi in itinere, al riversamento insieme nel sito illegale finale. Ma la PG deve denunciare - automaticamente - anche **un terzo soggetto in perfetto concorso ex art. 110 codice penale, e cioè il titolare del veicolo**, il quale - anche se in quel momento non è fisicamente presente in loco - ha comunque portato il suo contributo fattuale all'attività di gestione di rifiuti, mettendo a disposizione il mezzo.

Per inciso, ci appare logico che il concorso di persone di cui all'art. 110 c.p. si applichi anche alle contravvenzioni che - in concreto - sono commesse con dolo. Nella fattispecie in esame, pur essendo (assurdamente) il reato di cui all'art. 256 comma 1 una contravvenzione, è **pacifico ed incontestabile che la fattispecie in esame è caratterizzata solo ed esclusivamente dal dolo per tutti i soggetti agenti, addirittura ad iniziare dal soggetto conferente i rifiuti (privato o titolare di azienda)**

Dunque, nel frazionamento dinamico dei vari comportamenti dei soggetti in concorso tra loro, **ognuno mette il proprio contributo e la fornitura del mezzo per operare è un contributo di non poco conto**, perché mette gli altri due soggetti in condizione di operare su strada. Nel concorso di persone nel reato si sanziona con la medesima condanna tutti coloro che abbiano contribuito, anche in diverso modo ed anche marginalmente, alla commissione di un reato. **I ruoli possono essere tra loro del tutto differenti**, quindi mettere a disposizione il veicolo e poi restarsene comodi a casa mentre i complici operano in prima persona su strada non significa - come molti pensano - "tirarsi fuori" da questa dinamica per autoproclamarsi "persona estranea" al reato... Fidando poi sulla prassi che sarà onere della polizia giudiziaria dimostrare il contrario! E' esattamente il contrario...

La dinamica - dunque - vuole come logica di base che **tutti entrano in concorso ex art. 110 c.p. nel reato di gestione illecita di rifiuti, ad iniziare dal proprietario del veicolo** che - anzi - è proprio **il capo filiera**. Poi in sede di accertamento giurisdizionale se tale proprietario riuscirà a dimostrare di essere persona estranea al reato perché il veicolo gli è stato sottratto ed utilizzato contro la volontà, allora sarà reso esente da ogni responsabilità, ma tale dimostrazione ricade come suo onere e cura...

Si veda a conferma - al riguardo - tra le tante e per tutte come principio generale:

Corte Di Cassazione Penale - Sez. III sentenza del 19 aprile 2013, n. 18266

«...come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è evidente che il mezzo da confiscare debba appartenere all'autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia



addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004. Nello stesso senso, Sez. III n. 44837, 30 novembre 2007, non massimata; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008; Sez. III n.1 2108, 19 marzo 2009; Sez. III n. 20935, 19 maggio 2009).

Si è ulteriormente precisato come gravi sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevando anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta la terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale (Sez. III n. 22026, 9 giugno 2010, non massimata. Conformi, Sez. III n. 46012, 12 dicembre 2008; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008, cit.; Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004, cit.). »

Sul punto specifico si veda anche Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 5776 Anno 2014 - Presidente: Teresi Alfredo - Relatore: Pezzella Vincenzo - Data Udienza: 17/01/2014 " (...) *In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (così questa Sez. 3 n. 46012 del 4.11.2008, Castellano, rv. 241771, fattispecie relativa a sequestro preventivo di un mezzo che il proprietario di trasporto di proprietà del ricorrente, terzo estraneo al reato, utilizzato dall'Indagato in virtù di un contratto di nolo a caldo). Ebbene, nel caso che ci occupa - come rileva il tribunale del riesame di Taranto nel provvedimento impugnato - **la buona fede del proprietario e la sua posizione di terzietà rispetto al reato è rimasta allo stato di mera asserzione.** Peraltro - come rilevano condivisibilmente i giudici tarantini - **è contrario alla comune esperienza che il titolare di un mezzo di rilevante valore, qual è quello caduto in sequestro, si disinteressi totalmente dell'uso che viene fatto del veicolo (...)**". Come appare evidente, la Cassazione censura il sistema di accertare la estraneità del terzo proprietario attraverso una mera affermazione, il che significa diretta censura verso quelle formule di stile di due righe contenute in gran parte della attuale giurisprudenza che abbiamo già sopra evidenziato.*

Poi, assolutamente condivisibile appare l'osservazione del Collegio quando richiama - per logica elementare - che è inverosimile che il proprietario di un veicolo peraltro impegnativo si disinteressi totalmente dell'uso del veicolo stesso che viene fatto da terzi.

Conforme: Cassazione Penale Sent. Sez. 3 sent. n. 18515 Anno 2015 - Relatore: Di Nicola Vito - Data Udienza: 16/01/2015: " (...) *in tema di gestione illecita di rifiuti, questa Corte ha affermato il principio al quale occorre dare continuità secondo il quale, al*



*fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge **incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (...).***

Ed ancora: Corte Di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 29 dicembre 2015, . 51001: " (...) *...al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la gestione abusiva dei rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato che ne sia il proprietario l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non era collegabile ad un suo comportamento negligente (ex plurimis, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749).*

Va peraltro sottolineato che nelle dinamiche in questione il soggetto proprietario è in gran parte dei casi una "testa di paglia" il quale vede intestato a suo nome a volte decine di veicoli che poi gli altri utilizzano su strada per la gestione illecita di rifiuti. A volte si tratta di pensionati analfabeti che - tuttavia - sono intestatari di intere flotte di furgoni. In tali casi una logica elementare, senza tante esigenze dimostrative, porta ritenere che tali soggetti non sono certo in buona fede e che **la scelta di intestare il veicolo al soggetto che non opera alla guida è invece una precisa strategia** che manifesta una notevole percezione delle procedure giuridiche...

Oggi - dunque - anche da parte della giurisprudenza è necessaria caso per caso una valutazione sulla presunta estraneità dell'intestatario del veicolo che riporti i principi dell'onere della prova nei suoi corretti parametri e che per forza di cose, ma anche stando allo spirito ed alla lettera delle norme, non può essere solo limitata alla lettura della "intestazione" formale del veicolo medesimo, ma deve andare oltre...

Infatti, oggi una strategia diffusa e consolidata attuata da chi delinque nel settore in esame, soprattutto a livelli alti e di criminalità associata od organizzata, ha individuato questo punto debole formale della norma e ne approfitta provvedendo ad **intestare formalmente i veicoli utilizzati per tali trasporti "in nero" a soggetti formalmente estranei a fatti: vere e proprie "teste di paglia".**

Questa è una storia di tradizione antica nel campo ambientale, con nonnine novantenni analfabete tradizionalmente titolari di grande aziende di gestione di rifiuti e di flotte nutrite di mezzi e veicoli... Ed oggi questa tradizione è ancora più raffinata.

A parte i casi rudimentali dei soggetti di scarso livello operativo che intestano i veicoli a mogli, figli, nonne e nipoti, oggi **i soggetti che sono dediti ai trasporti seriali di livello medio ed alto scelgono strategie di "intestazione" molto più elaborate e convincenti, talchè il veicolo è così sempre "schermato" a livello formale dalla confisca.**



In tale contesto, dalla comunicazione della notizia di reato ci si aspetta elementi utili per capire bene la reale situazione di fatto, ma d'altra parte nel contempo **dalla giurisprudenza ci si aspetta un superamento della attuale fase di stallo caratterizzata da dissequestri a raffica** come regola di base, **sulla scorta di due righe di formula di stile (di fatto senza alcuna motivazione sostanziale che vada ad esaminare la reale situazione del caso concreto)**. In questo contesto - peraltro - va sottolineato **il danno gravissimo e diffuso che tali soggetti provocano per la salute pubblica**.³

³ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** edizione 2016 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: : “ (...) Le “terre dei fuochi” nei campi rom alle periferie delle grandi città dal nord al sud: un esempio da manuale di microcriminalità parcellizzata ma aggregata da contestualizzare in sede di indagini di PG. La “terra dei fuochi” non è soltanto in Campania come qualcuno pensa. Nelle aree limitrofe al raccordo anulare di Roma esiste una realtà di bruciatura sistematiche di rifiuti plastici e di ogni altro tipo (anche tossici e pericolosi) che viene attuata nei campi rom posti ai bordi della città. Ogni giorno nella Capitale una flotta (organizzata, anche se in modo rudimentale) di decine e decine di furgoni abusivi (spesso intestati ad unica persona come “testa di paglia”, magari anziana ed impunita) vanno raccogliendo rifiuti di ogni tipo a costo bassissimo da titolari di imprese e privati (corresponsabili con dolo) per poi convergere sistematicamente ai bordi dei campi del raccordo anulare e attivare poi micidiali falò notturni che generano colonne di fumo tossico con avvelenamento massiccio da diossina della popolazione residente. Lo stesso fenomeno è - notoriamente - presente nelle cinte periferiche di altre grandi città, soprattutto al centro/nord. I parametri di base di questa forma di perniciosa (e sottovalutata) criminalità ambientale parcellizzata sono identici in tutte le città. Come possiamo rilevare anche dalla stampa nonché dei servizi radiotelevisivi, molte grandi città italiane ai bordi periferici o sotto le grandi arterie di comunicazione iniziano ad essere investite da questo fenomeno. Progressivamente gli autori di questi gravi illeciti ambientali e di danno alla salute pubblica stanno cercando nuove aree limitrofe ove impiantare le loro attività criminali, ed appare logico intuire che si presenta il potenziale forte rischio di espansione per questo fenomeno illegale. La tecnica di questi soggetti è collaudata e manualistica. Svolgono alcune attività di “assaggio” nei territori nuovi per verificare la capacità di reazione delle forze istituzionali. Se dopo i primi falò notturni (debitamente occultati) la reazione iniziale da parte della pubblica autorità è tiepida (o inesistente) nonostante si avvertano le esalazioni nell'aria, allora progressivamente si insediano e - poi - il fenomeno diventa radicato in modo inestricabile sul territorio (e reprimerlo si presenta comunque come problema di ordine pubblico. Da tenere presente che le bruciature notturne di rifiuti plastici aziendali e domestici crea un contributo di diossina cancerogena micidiale per tutti, compresi i bambini che sono le prime vittime di queste forme criminali come purtroppo insegna la “terra dei fuochi” in Campania dove i decessi di piccole vittime per tumori e leucemie è spaventosamente alto. Va preso atto con onestà intellettuale che in diverse città italiane, dal nord al sud, esiste oggi in via di progressiva espansione un fenomeno conclamato di gestione illegale di rifiuti (anche pericolosi) attuato in modo seriale, sistematico e soprattutto strutturato in modo permanente da parte di soggetti appartenenti ai campi rom che sono ubicati nella fascia periferica delle città. (...)”.

Anche per tale ultimo motivo, credo sia giunto onestamente il momento per la giurisprudenza di prendere atto della situazione e iniziare **una rivoluzione di riposizionamento di principio**. E questo in via **sostanziale**, a prescindere dell'intestazione formale, dai bolli e delle carte che all'apparenza sono sempre in regola, ma che nascondono in realtà - in via appunto sostanziale e concreta - realtà criminali subdole ed insidiose.

Dunque, a nostro modesto avviso **il terzo intestatario del veicolo utilizzato per la gestione illecita dei rifiuti, anche se non è fisicamente presente durante il viaggio ed il controllo della PG, non può essere - per illogica presunzione di prassi - automaticamente per ciò solo considerato "persona estranea al reato"** ai fini del dissequestro del veicolo ma - esattamente al contrario - nella dinamica frazionata di ripartizione dei ruoli nel concorso fattuale, **deve essere fin dal primo momento considerato soggetto capofila nel concorso puramente doloso ex art. 110 c.p. con i soggetti operanti su strada, salvo che successivamente lo stesso soggetto a suo onere e cura (secondo i principi generali dell'onere della prova) dimostri che il veicolo gli è stato sottratto contro la sua volontà. Tale dimostrazione non è onere della polizia giudiziaria operante, ma è onere dell'intestatario del veicolo.**

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 9 dicembre 2016